

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 02/12/2025

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase del reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di aver ricevuto da un diverso broker, in data 29/01/2025, alcuni titoli che provvedeva a vendere in data 02/07/2025 per l'importo di € 3.935,12.

Faceva presente che, sulla base delle regole della piattaforma di trading, il controvalore realizzato con la vendita dei titoli avrebbe dovuto essere disponibile sul conto dopo un giorno lavorativo dalla compravendita; lamentava, tuttavia, che – nonostante il considerevole lasso di tempo intercorso – tale importo risultasse “in attesa” e non disponibile per il prelievo.

Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere il rimborso delle somme maturate.

L'intermediario non si costituiva nel presente procedimento.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione dell'importo corrispondente al controvalore della vendita di alcuni titoli azionari.

In via preliminare il Collegio deve rilevare che – dall'esame della documentazione in atti – non risulta alcuna evidenza del reclamo indirizzato all'intermediario; in virtù di quanto disposto dalle Disposizioni

della Banca d'Italia che regolano il presente procedimento, la presentazione del reclamo rappresenta una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro (cfr. Sez. VI, par. 1).

Nonostante ciò, la rilevata inammissibilità del ricorso può ritenersi assorbita dalla ragione più liquida connessa alla domanda avanzata dal ricorrente, la quale non merita accoglimento.

Dall'esame della documentazione versata in atti, infatti, non pare che possa ritenersi raggiunta la prova dell'asserita vendita di detti titoli; invero il ricorrente si è limitato a produrre copia di una missiva, che – come chiaramente indicato nella stessa intestazione – costituisce una mera “informazione *ex ante*” in merito ai costi eventualmente applicabili in caso di vendita delle azioni oggetto di ricorso.

Neppure l'ulteriore documento, peraltro privo di data e di riferimenti certi, può far ritenere assolto l'onere probatorio, nonostante l'importo indicato – effettivamente corrispondente alla richiesta oggetto del ricorso – e la nota secondo cui i fondi da una vendita sono “in attesa” fino a 1 giorno lavorativo, prima di diventare disponibili.

Non può far pervenire ad una diversa soluzione la mancata costituzione dell'intermediario convenuto, posto che la contumacia di parte resistente non ha come effetto quello di rendere indiscriminatamente provati tutti i fatti allegati dal ricorrente ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (cfr. Coll. coord., dec. n. 7716/2017).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE